

A cura di Serena Pastore

Il CFP del DL Sostegni

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid - 19**

Il DL Sostegni n.41/2021 ha introdotto all'art. 1 un nuovo contributo a fondo perduto destinato a sostenere i soggetti i titolari di partita Iva che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l'intero anno 2020 rispetto all'anno 2019. Con il Provvedimento n. 77923/2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle istanze.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Il contributo a fondo perduto.....	2
Requisiti per l'accesso	2
La misura del contributo.....	7
Modalità di erogazione	7
La richiesta del contributo.....	8
Riferimenti normativi	11

Premessa

Il DL Sostegni n.41/2021 introduce misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid-19.

Nel decreto è previsto un nuovo contributo a fondo perduto.



Con il Provvedimento n. 77923/2021 dell'Agenzia delle Entrate è stato approvato il modello dell'istanza, le istruzioni di compilazione, ed è stata definita la finestra temporale di presentazione delle istanze.

Il contributo a fondo perduto

SOGGETTI BENEFICIARI



- soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono **attività d'impresa, arte o professione**;
- enti non commerciali (anche terzo settore e enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione all'attività commerciale eventualmente svolta);
- soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI



- i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.03.2021;
- i soggetti che hanno attivato la partita IVA dopo il 23.03.2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data;
- gli Enti pubblici di cui all'articolo 74 del TUIR;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'articolo 162-bis del TUIR.



NOVITÀ – Il contributo può essere erogato come contributo diretto, oppure riconosciuto sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

Requisiti per l'accesso

1° REQUISITO PER L'ACCESSO



Ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di € per il **periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019**.



ATTENZIONE! per le società con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021.

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell'ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all'ammontare del volume d'affari del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l'anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all'importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione Iva.



ATTENZIONE! In caso di svolgimento di più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività esercitate.

Modello dichiarativo	Ricavi/compensi	Regime	Campi di riferimento
Persone fisiche	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM 2
Società di persone	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col.5
	Compensi		RE2
Società di capitali	Ricavi		RS107, col. 2
ENC ed equiparati	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col.7
		Regime forfettario art. 145 TUIR	RG4, col.2
		Contabilità pubblica	RC1
	compensi		RE2

2° REQUISITO PER L'ACCESSO



L'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio del 2019.

La determinazione degli importi della media mensile

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Indicazioni da rispettare in merito al calcolo dell'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020

- considerare tutte le fatture attive, al netto dell'Iva, immediate e differite, relative a operazioni effettuate in data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- tenere conto delle note di variazione (art. 26 del Dpr n. 633/1972), aventi data compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre
- concorrono anche le cessioni dei beni ammortizzabili
- gli esercenti attività di commercio al dettaglio e attività assimilate devono considerare l'importo totale dei corrispettivi – al netto dell'Iva – delle operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, sia per quanto riguarda i corrispettivi trasmessi telematicamente sia per quelli soggetti ad annotazione
- nel caso di commercianti al dettaglio che applicano la ventilazione dei corrispettivi o il regime del margine oppure nel caso delle agenzie di viaggio, poiché può risultare difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'Iva, l'importo può essere riportato al lordo dell'Iva, applicando la stessa regola sia con riferimento al 2019 che al 2020
- gli esercenti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini dell'Iva, per esempio le cessioni di tabacchi e di giornali e riviste, devono considerare anche l'importo degli aggi relativi a tali operazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

ATTENZIONE! - In caso di erede che prosegue l'attività del deceduto con decorrenza successiva al 31 dicembre 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 sarà determinato con riferimento alla partita Iva del deceduto. Se la decorrenza cade tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei due anni sarà determinato con riferimento a entrambe le partite Iva del deceduto e dell'erede.

NOTA BENE – I soggetti che hanno aperto la partita IVA dal 1° gennaio 2019 **dovranno determinare il fatturato medio 2019 in rapporto ai mesi di attivazione della partita IVA.** Il mese nel quale è stata attivata la partita Iva non deve essere considerato.

Per tutti i soggetti, compresi quelli che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2020, l'importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro ed è riconosciuto, comunque, per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

**Caso 1) – P.Iva aperta 10.02.2019**

Come richiesto dalla normativa, i mesi da considerare sono quelli successivi a quello di attivazione della partita IVA, a rilevare ai fini della media è il fatturato conseguito dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2019, il tutto diviso il numero dei mesi da considerare ovvero da marzo a dicembre, e quindi 10 mesi.

- Fatturato marzo/dicembre 2019: 90.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 10 mesi, di 9.000 euro;
- Fatturato 2020: 120.000 euro, pari ad una media mensile, rapportata a 12 mesi, di 10.000 euro.

In questo caso, lo scostamento del 30% non viene rispettato (anzi, addirittura il fatturato medio è aumentato), e dunque in condizioni ordinarie il CFP non spetterebbe. Tuttavia, posto che si tratta di contribuente che “ha attivato la partita IVA al 1° gennaio 2019”, il contributo spetta ugualmente.

Posto che la differenza tra fatturato medio mensile 2019 e 2020 è addirittura negativa, spetta il CFP in misura minima (1.000 euro persone fisiche / 2.000 euro società).

**Caso 2) – P.Iva aperta nel 2020**

Nel caso di apertura della posizione IVA nel 2020, viene completamente a mancare il riferimento “storico” del fatturato 2019.

Di conseguenza la base di calcolo del contributo (ovvero la differenza tra i fatturati medi mensili) sarà sempre pari a zero, ma il diritto al riconoscimento del contributo viene fatto salvo dalla disposizione relativa alle nuove posizioni. Il contributo quindi spetterà comunque, nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le società.

**Caso 3) – P.Iva aperta nel 2021**

Per quanto riguarda il caso degli eventuali contribuenti che hanno attivato la partita IVA nel 2021, stante il tenore letterale della norma valgono le medesime considerazioni fatte per i soggetti che l'hanno aperta nel 2020, tenendo tuttavia in debita considerazione il fatto che la norma esclude dal beneficio i contribuenti che hanno aperto la posizione **dopo** l'entrata in vigore del decreto-legge Sostegni.

Questa previsione potrebbe dar luogo a dei comportamenti potenzialmente fraudolenti, posto che per segnalare l'apertura della partita IVA vi sono 30 giorni; in proposito si suggerisce la massima prudenza, e magari l'attesa di un qualche ulteriore approfondimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, onde evitare la percezione di un contributo la cui spettanza possa poi essere oggetto di contestazione.

Tabella riepilogativa

data attivazione partita iva	media mensile anno 2019		media mensile anno 2020	
	importo complessivo fatturato e corrispettivi	numero di mesi	importo complessivo fatturato e corrispettivi	numero di mesi
Fino al 31.12.2018	Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2019	12	Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020	12
Tra il 1° gennaio e il 31.12.2019	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva e il 31 dicembre 2019. Nel caso di attivazione a dicembre, l'ammontare è zero	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita Iva. Nel caso di attivazione a dicembre, il numero dei mesi è zero.	Data operazione tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020	12
Tra il 1° gennaio e il 31.12.2020	zero	zero	Data operazione tra il primo giorno del mese successivo all'attivazione della partita Iva e il 31 dicembre 2020. Nel caso di attivazione a dicembre, l'ammontare è zero.	Mesi a partire da quello successivo all'attivazione della partita Iva. Nel caso di attivazione a dicembre, il numero dei mesi è zero.
Tra il 1° gennaio e il 23 marzo 2021	zero	zero	zero	zero

La misura del contributo

DETERMINAZIONE CONTRIBUTO

Occorre applicare una percentuale alla **differenza tra il fatturato/corrispettivi medio mensile 2020 e quello 2019**.

60%	→	Ricavi o compensi < 100.000 €
50%	→	Ricavi o compensi >100.000 € ≤ 400.000 €
40%	→	Ricavi o compensi >400.000 € ≤ 1 milione €
30%	→	Ricavi o compensi >1 milione € ≤ 5 milioni €
20%	→	Ricavi o compensi 5 milioni € ≤ 10 milioni €

Nel dettaglio, il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:

→ se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;

→ per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e la media mensile dell'anno 2019 è negativa ma inferiore al 30%, ovvero pari a zero o positiva, spetta l'importo minimo del contributo.



Esempio 1) calcolo contributo spettante

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 7.500 €

Il calo di fatturato mensile medio è pari a $7.500 € - 4.000 € = 3.500 €$, che corrisponde ad un calo percentuale medio del 2020 rispetto al 2019 pari al 46,7%, e quindi superiore alla soglia richiesta del 30%.

Il CFP spettante sarà pari a $3.500 \text{ euro} \times 60\% = 2.100 \text{ euro}$.

Modalità di erogazione

Il decreto Sostegni ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante. Infatti, a scelta del beneficiario, l'Agenzia delle Entrate può erogare il contributo spettante:

→ mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);

→ mediante riconoscimento di un credito d'imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.



NOTA BENE - La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l'intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell'istanza per la richiesta del contributo.



ATTENZIONE! - La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.

La richiesta del contributo

L'istanza dovrà essere predisposta mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate o mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" a partire dal **30 marzo e non oltre il 28 maggio 2021**.

L'Istanza può essere trasmessa direttamente dal richiedente o tramite un intermediario con delega di consultazione del Cassetto fiscale del richiedente ovvero al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi". Il richiedente può, inoltre, conferire specifica delega per la sola trasmissione dell'Istanza ad un intermediario di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

A seguito della presentazione dell'istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico l'Agenzia delle entrate effettua dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di superamento degli stessi, comunica l'avvenuto mandato di pagamento del contributo, o il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta, nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

In caso di mancato superamento dei controlli, l'Agenzia delle entrate comunica l'eventuale scarto dell'istanza, evidenziando i motivi del rigetto. Una seconda ricevuta attesterà l'avvenuta esecuzione del mandato di pagamento ovvero il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d'imposta.

La compilazione dell'istanza

Dati del soggetto richiedente	<p>Indicare il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.).</p> <p>Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius.</p>
Rappresentante firmatario dell'istanza	<p>Nel riquadro va indicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica"; • se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".
Requisiti	<ul style="list-style-type: none"> • barrare la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019; • riportare negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 e dell'anno 2020 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).
Modalità di fruizione del contributo	<p>Il richiedente deve indicare alternativamente se l'importo totale del contributo a fondo perduto spettante venga erogato tramite accredito su conto corrente o intende optare per il riconoscimento dell'intero contributo sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia.</p>
Iban	<p>Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, intestato (o cointestato) al soggetto richiedente. Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.</p>



Esempio di compilazione – P.Iva attivata nel 2018

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 7.500 €

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	R S F N C 7 3 T 1 6 D 0 8 6 M	
	Erede che prosegue l'attività del de cuius	Codice fiscale del de cuius	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale		
	Codice carica	1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto	
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021		<input checked="" type="checkbox"/>
	Fino a euro 100.000		<input checked="" type="checkbox"/>
	Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000		<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	<input type="checkbox"/>
		Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	7.500,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020		4.000,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018		<input type="checkbox"/>
	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente	



Esempio di compilazione – P.Iva attivata marzo 2019

- Ricavi 2019: 90.000 € (corrispondente alla fascia 1)
- Fatturato/corrispettivi 2020: 48.000 € = ft. medio mensile anno 2020: 4.000 €
- Fatturato / corrispettivi 2019: 90.000 € = ft. medio mensile anno 2019: 10.000 € [90.000€/10 mesi]

SOGGETTO RICHIEDENTE	Codice fiscale	R S F N C 7 3 T 1 6 D 0 8 6 M	
	Erede che prosegue l'attività del de cuius	Codice fiscale del de cuius	
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELL'ISTANZA	Codice fiscale		
	Codice carica	1 se rappresentante legale di richiedente diverso da persona fisica 2 se rappresentante di richiedente minore/interdetto	
REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021		<input checked="" type="checkbox"/>
	Fino a euro 100.000		<input checked="" type="checkbox"/>
	Superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000		<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019	Superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000	<input type="checkbox"/>
		Superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000	<input type="checkbox"/>
		Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	10.000,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020		4.000,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018		<input checked="" type="checkbox"/>
	MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO	L'importo totale del contributo a fondo perduto è richiesto, irrevocabilmente , tramite accredito su conto corrente	

Riferimenti normativi

- [Provvedimento n. 77923/2021](#)
- [DL Sostegni n. 41/2021.](#)